

14-12-22



REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO

**REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 113
DEL D. LGS. N. 50/2016 AL PERSONALE ENAC**

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]

Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione
degli incentivi di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016
al personale ENAC

Pag. 2 di 12

STATO DI AGGIORNAMENTO

[illegible]

[Handwritten signatures and marks]



Regolamento

Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione
degli incentivi di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016
al personale ENAC

Ed. 1

Pag. 3 di 12

INDICE

ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento	4
ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione	4
ARTICOLO 3 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche.....	5
ARTICOLO 4 - Criteri di attribuzione degli incarichi	6
ARTICOLO 5 - Termini per le prestazioni	7
ARTICOLO 6 - Modalità e criteri di ripartizione del fondo	7
ARTICOLO 7 - Criteri di liquidazione degli incentivi.....	7
ARTICOLO 8 - Modalità di pagamento degli incentivi	9
ARTICOLO 9 - Riduzione del compenso in caso di incrementi ingiustificati dei tempi di espletamento degli incarichi	9
ARTICOLO 10 - Diniego del compenso per errori ed omissioni	9
ARTICOLO 11 - Casi non previsti dal presente Regolamento	10
ARTICOLO 12 - Rinvio dinamico e revisione.....	10
ARTICOLO 13 – Trasparenza	10
ARTICOLO 14 – Disposizioni transitorie.....	10



Regolamento

Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 al personale ENAC

Ed. 1

Pag. 4 di 12

ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato anche Codice dei contratti pubblici o Codice.
2. L'attribuzione delle predette risorse è finalizzata ad incentivare le attività elencate al successivo art.2, valorizzando le professionalità interne all'Ente.

ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice gli incentivi vengono ripartiti, in relazione a ciascun appalto di lavori, servizi o forniture, per lo svolgimento delle funzioni tecniche inerenti alle seguenti attività di:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - valutazione preventiva dei progetti;
 - predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - responsabile unico del procedimento;
 - direzione dei lavori;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaudo tecnico amministrativo;
 - verifica di conformità;
 - collaudatore statico.
2. Gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche inerenti alle attività di cui al comma precedente, nonché tra i dipendenti che collaborano allo svolgimento delle stesse, individuati con apposita nomina da parte del direttore della struttura che procede all'affidamento, previa verifica da parte della Direzione Risorse Umane.
3. Nel caso di appalti affidati mediante l'utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza Consip S.p.A. che non prevedono, da parte della struttura che procede all'affidamento, l'esperimento di un confronto competitivo (Convenzioni, Accordi Quadro con uno o più operatori economici a condizioni fisse), gli incentivi vengono riconosciuti limitatamente alle fasi di programmazione, esecuzione e verifica di conformità.
4. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono riconosciuti in caso di affidamenti diretti.
5. Per gli appalti relativi a servizi e forniture, quanto previsto nel presente articolo si applica nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC), ai sensi dell'art.113, co.2 del D.lgs. 50/2016.

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.]



Regolamento

Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 al personale ENAC

Ed. 1

Pag. 5 di 12

ARTICOLO 3 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito dalle somme derivanti dall'applicazione delle percentuali indicate al successivo comma, nella misura massima del 2%, sugli importi posti a base di gara, al netto di IVA, nelle procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture. Dette somme vengono indicate nei quadri economici allegati alle determine a contrarre relative ai singoli appalti. Gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
2. Ai fini della determinazione dell'importo complessivo degli incentivi, le percentuali da applicare tenuto conto del valore degli appalti sono le seguenti:

Classi di importo dei lavori	Percentuale
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino all'importo della soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del Codice	1,5%
oltre l'importo della soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del Codice e fino a euro 10.000.000	1,2%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	0,7%
oltre euro 25.000.000	0,4%

Classi di importo dei servizi e delle forniture	Percentuale
fino agli importi delle soglie di cui all'art. 35 comma 1, lett. c) del Codice	2%
oltre gli importi delle soglie di cui all'art. 35 comma 1, lett. c) del Codice e fino a euro 500.000	1,5%
Oltre euro 500.000 e fino a euro 10.000.000	1,2%
Oltre euro 10.000.000	0,7%

3. Per l'erogazione degli incentivi devono essere utilizzati i competenti capitoli della spesa di personale.¹
4. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al precedente art. 2, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
5. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 4, del Codice.

¹ Al fine di compensare la duplicazione di registrazione contabile, a fronte degli impegni assunti sulle voci di spesa per lavori, servizi e forniture, sarà emesso un ordinativo di pagamento su apposito capitolo del piano dei conti.



Regolamento

Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 al personale ENAC

Ed. 1

Pag. 6 di 12

6. Le quote del fondo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, o affidate a soggetti esterni, o prive dell'accertamento positivo delle attività svolte, oppure eccedenti la misura annuale massima consentita, costituiscono economia di bilancio.
7. In caso di modifiche, nonché di varianti, dei contratti di appalto in corso di validità autorizzate dal RUP nelle ipotesi previste dall'art. 106 del Codice, che comportino un incremento dell'importo a base di gara, il fondo verrà proporzionalmente incrementato. La liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito dell'incremento del fondo, è effettuata, secondo le aliquote già definite, a favore di tutti i soggetti aventi diritto.

ARTICOLO 4 - Criteri di attribuzione degli incarichi

1. Per l'attribuzione degli incarichi di cui al precedente art. 2, è istituito un Registro a cui sono iscritti i dipendenti che sono in possesso dei requisiti previsti dal Codice, dalle Linee guida ANAC e che sono dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione. Con apposita Procedura Organizzativa, entro novanta giorni dall'emanazione del presente Regolamento, verranno definiti criteri e modalità per la costituzione e l'aggiornamento del predetto Registro e definite le procedure, ove possibile anche automatizzate, per l'individuazione da parte del dirigente del RUP.
2. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto, il dirigente preposto alla struttura competente, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 1, del Codice, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, nomina con atto formale il responsabile unico del procedimento (RUP) tra i dipendenti iscritti al Registro in possesso dei requisiti previsti, assicurando il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi. Con atto adeguatamente motivato, il dirigente può non procedere all'assegnazione dell'incarico di RUP al dipendente individuato in applicazione dei predetti criteri e provvedere, in deroga, alla nomina di altro dipendente iscritto al Registro, tenuto conto delle specifiche criticità che caratterizzano la singola procedura d'appalto.
3. Il dirigente, su proposta del RUP, assicurando comunque il principio di rotazione e di equa ripartizione degli incarichi, individua i dipendenti di supporto al RUP, al direttore dei lavori o al direttore dell'esecuzione del contratto (per gli appalti di servizi e forniture), ove richiesto dallo stesso RUP.
4. L'attribuzione degli altri incarichi di cui all'art. 2, comma 1, è effettuata con atto formale delle competenti strutture dell'Ente, su proposta del dirigente e del RUP, attingendo prioritariamente alle risorse umane presenti nel Registro.
5. I dipendenti ai quali viene affidato l'incarico per lo svolgimento di una delle funzioni indicate nell'art. 2 dovranno rendere con immediatezza, sotto la propria personale responsabilità, dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità o di conflitto di interessi di cui al PTPCT. La dichiarazione verrà acquisita agli atti della procedura.



Regolamento

Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 al personale ENAC

Ed. 1

Pag. 7 di 12

6. Al fine di consentire lo sviluppo della professionalità nel settore oggetto degli appalti di competenza e quindi di favorire l'ingresso nel Registro da parte dei dipendenti interessati, il dirigente potrà richiedere l'attivazione di specifici percorsi formativi e disporre l'affiancamento di dipendenti privi di esperienza a quelli cui sono state affidate le funzioni di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 5 - Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le attività relative alle funzioni tecniche richieste.
2. I termini per la direzione lavori o per la esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture, nonché per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudo o verifica di conformità. I termini del collaudo o della verifica di conformità coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'art. 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari.
3. Per le restanti funzioni tecniche, i tempi devono essere individuati in accordo con il RUP, sulla base della programmazione delle attività.
4. Le prestazioni del RUP terminano con il pagamento del saldo all'impresa contraente, ferma restando l'eventuale attività di supporto alla commissione di collaudo o di verifica di conformità.

ARTICOLO 6 - Modalità e criteri di ripartizione del fondo

1. L'importo da corrispondere al personale viene ripartito, nei limiti percentuali di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento, tenendo conto delle responsabilità, professionali e amministrative, connesse alle specifiche funzioni tecniche richieste - previo positivo accertamento delle attività svolte, in termini di qualità, funzionalità e rispetto della tempistica prevista, da parte del dirigente della struttura competente.

ARTICOLO 7 - Criteri di liquidazione degli incentivi

1. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 comma 1, ai fini della liquidazione le prestazioni relative alle funzioni tecniche incentivate sono da considerarsi rese, in percentuale, secondo quanto riportato nelle seguenti tabelle:



Regolamento

Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 al personale ENAC

Ed. 1

Pag. 8 di 12

Tabella 1 – lavori

Funzione tecnica affidata	Fase programmazione	Fase verifica progetti	Fase affidamento	Fase esecuzione	Fase collaudo
Programmazione spesa investimenti	100%				
Valutazione preventiva progettazione		100%			
Predisposizione e controllo procedure di gara e di esecuzione			100%		
RUP			40%	40%	20%
Collaboratori del RUP			40%	40%	20%
Direttore lavori				60%	40%
Direzione lavori (direttori operativi, ispettori di cantiere)				60%	40%
Commissione collaudo tecnico amministrativo					100%
Commissione collaudo statico					100 %

Tabella 2 – servizi e forniture

Funzione tecnica affidata	Fase programmazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Fase verifica conformità
Programmazione spesa investimenti	100%			
Predisposizione e controllo procedure di gara e di esecuzione		100%		
RUP		40%	40%	20%
Collaboratori del RUP		40%	40%	20%
Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC)			60%	40 %
Collaboratori del DEC			60%	40%
Commissione verifica di conformità				100%

2. Ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese:

- per le fasi di programmazione e verifica progetti a seguito dell'adozione della determina;
- per la fase di affidamento, a seguito dell'aggiudicazione;
- per la fase di esecuzione, in ragione degli stati di avanzamento. Per gli appalti di servizi di durata pluriennale, gli stati di avanzamento possono essere rapportati alla durata di un'annualità contrattuale;
- per la fase di verifica conformità, a seguito dell'emissione del certificato di collaudo / certificato di regolare esecuzione / certificato di verifica di conformità.



Regolamento

Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 al personale ENAC

Ed. 1

Pag. 9 di 12

ARTICOLO 8 - Modalità di pagamento degli incentivi

1. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il dirigente preposto alla struttura competente, previa verifica dell'attività svolta, predispone, mediante apposita relazione, la richiesta di liquidazione, secondo gli importi determinati in applicazione del presente Regolamento.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi che deve essere verificato a cura della Direzione Risorse Umane.
3. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni a seguire e costituiscono economia di bilancio, come definito dall'art. 3 co.6.

ARTICOLO 9 - Riduzione del compenso in caso di incrementi ingiustificati dei tempi di espletamento degli incarichi

1. L'importo da corrispondere al personale, a valere sulla quota del fondo, è ridotto in caso di incrementi ingiustificati dei tempi previsti per l'espletamento delle attività, imputabili ai soggetti incaricati.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del dirigente che ha affidato il relativo incarico, che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti.
3. Nel caso di cui al comma 1, l'importo spettante viene ridotto mediante l'applicazione, da parte del dirigente nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale settimanale, pari alla percentuale netta dell'1%, fino ad un massimo del 10% del suddetto importo.
4. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 10% dell'importo spettante e in mancanza di concreta attività dell'incaricato, il dirigente che ha affidato l'incarico procede alla revoca dello stesso. La revoca dell'incarico determina la perdita del diritto al compenso da parte del dipendente incaricato.
5. Qualora il procedimento relativo all'appalto si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente per le attività espletate e certificate dal soggetto che ha affidato l'incarico.

ARTICOLO 10 - Diniego del compenso per errori ed omissioni

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'URR', 'Ac', 'C', 'E', 'R', and others.]



Regolamento

Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 al personale ENAC

Ed. 1

Pag. 10 di 12

assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'Ente ovvero l'incremento dei costi contrattuali.

2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del dirigente che ha affidato il relativo incarico, che vi provvede previa comunicazione al personale interessato nonché attivazione del contraddittorio.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il dipendente è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, l'Ente procederà al recupero delle predette somme, con aggravio di spese a carico del dipendente. Non potranno comunque essere erogati ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire.

ARTICOLO 11 - Casi non previsti dal presente Regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione:
 - le leggi ed i regolamenti nazionali;
 - i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

ARTICOLO 12 - Rinvio dinamico e revisione

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ARTICOLO 13 – Trasparenza

1. Ciascuna struttura che esplica le attività di stazione appaltante provvede, a comunicare alla Direzione Centrale Risorse Economiche e Benessere Organizzativo tutti gli incarichi affidati. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere con la liquidazione degli incentivi.
2. La Direzione Centrale Risorse Economiche e Benessere Organizzativo provvede con cadenza annuale, alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, dei dati relativi agli incentivi corrisposti per funzioni tecniche, indicando gli incarichi e i contratti affidati e in corso nell'anno, i relativi importi a base di gara, gli importi degli incentivi liquidati e pagati con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, nonché delle eventuali economie prodotte.

ARTICOLO 14 – Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'art.5, comma 10, del D. L. 10 settembre 2021, n.121, convertito con Legge 9 novembre 2021, n.156, il presente Regolamento trova applicazione per le attività riferibili a contratti d'appalto le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice, anche se avviate, ovvero



Regolamento

Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 al personale ENAC

Ed. 1

Pag. 11 di 12

espletate, prima dell'entrata in vigore del Regolamento stesso, a condizione che le strutture precedenti abbiano provveduto ad individuare, nei rispettivi quadri economici, le somme da destinare al pagamento degli incentivi per funzioni tecniche.

2. La liquidazione ed il pagamento degli incentivi di cui al comma precedente sarà effettuata previa formale ricognizione e verifica del dirigente di riferimento, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento, delle attività effettivamente svolte dai dipendenti interessati.
3. In considerazione del lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016, gli incentivi per funzioni tecniche già svolte vengono corrisposti, all'atto di adozione del presente Regolamento, ai dipendenti interessati applicando le misure percentuali minime di cui al precedente art. 6, secondo i criteri di liquidazione di cui all'art. 7. Resta fermo che all'esito della contrattazione decentrata integrativa verranno corrisposte ai medesimi dipendenti le ulteriori somme a conguaglio tenuto conto dello scostamento tra le percentuali minime provvisoriamente applicate e le percentuali definitive concordate con le OO.SS.

Il Direttore Generale

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FP CISA *[Handwritten signature]*

FP CGA *[Handwritten signature]*

USB PI *[Handwritten signature]*

CIDA FC *[Handwritten signature]*

FLEPAR D.C. 0056

FLP *[Handwritten signature]*

UNADIS *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Regolamento

Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 al personale ENAC

Ed. 1

Pag. 12 di 12

Allegato A

LAVORI – Funzioni tecniche svolte	Percentuale
RUP	15 – 20
Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico)	7 – 15
Direttore lavori	20 – 25
Direzione lavori (direttori operativi, ispettori di cantiere)	10 – 20
Commissione collaudo tecnico amministrativo	10 – 15
Collaudatore statico	10 – 12
Programmazione della spesa per investimenti	2 – 4
Valutazione preventiva dei progetti	5 – 8
Predisposizione e controllo procedure di gara e di esecuzione	3 – 5

SERVIZI E FORNITURE – Funzioni tecniche svolte	Percentuale
RUP	20 – 25
Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico)	15 – 25
Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC)	20 – 25
Collaboratori del DEC (personale amministrativo e tecnico)	5 – 15
Commissione verifica di conformità	8 – 12
Programmazione della spesa per investimenti	5 – 10
Predisposizione e controllo procedure di gara e di esecuzione	5 – 10

L'individuazione delle percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessità dei singoli appalti è demandata alla contrattazione decentrata integrativa.